

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &  
PARTNERS  
AVV. ALBERTO NANNI  
AVV. GABRIELLA COVINO  
AVV. LUCA JEANTET  
AVV. DANIELA AMHOF  
Piazza Belgioioso, n. 2  
20121 Milano

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**Sezione Fallimentare**

**R.G. 13/2017 C.P. - G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA**

**Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.**

**Silvano Cremonesi**

\* \* \*

**ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE**

**DI CUI ALL'ART. 162, COMMA 1, L. FALL.**

\* \* \*

nell'interesse della società **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 23237517, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Stefano Ciparelli, nato Tortona il 1 dicembre 1959 (C.F. CPRSFN59T01L304F) e domiciliato in Tortona (AL), via Carlo Varese n. 17, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al ricorso *ex* art. 161, comma 6, L.F. in data 13 ottobre 2017 e depositato in data 16 ottobre 2017, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano:

alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it), tutti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it) in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di *fax* 02.76009628.

\* \* \*

Onorevole Tribunale,

la società **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. –

AL 23237517, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Stefano Ciparelli,

**premessi che**

1. in data 16 ottobre 2017, la Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (il "**Ricorso**");

2. in pari data, anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi, ricomprese nell'area di attività di produzione di bioetanolo di seconda generazione, attesa la natura unitaria e inscindibile che caratterizza tale attività e l'organizzazione del Gruppo<sup>1</sup>, hanno depositato autonomi ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.;

3. con decreto in data 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017 (il "**Decreto**"), codesto Ill.mo Tribunale ha dichiarata aperta la relativa procedura concordataria riservata;

4. in data 21 dicembre 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., al fine di chiedere a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di una proroga del termine originariamente concesso, sussistendone giustificati motivi<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Ossia Mossi & Ghisolfi S.p.A. ("**M&G**"), M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Finanziaria**"), Italian Bio Products S.r.l. ("**IBP**"), Beta Renewables S.p.A. ("**Beta Renewables**"), IBP Energia S.r.l. ("**IBP Energia**"), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico ("**M&G Polimeri**") e Acetati Immobiliare S.p.A. ("**Acetati**"; di seguito, ove congiuntamente, le "**Società del Gruppo M&G**", oppure, le "**Società**").

<sup>2</sup> Si rileva che – fatta eccezione per la sola IBP che, in considerazione del minor termine di 60 giorni concesso dal Tribunale a causa della pendenza della procedura prefallimentare, ha richiesto la proroga nella predetta data del 21 dicembre 2017 – tutte le altre società del Gruppo M&G hanno depositato analoga richiesta di proroga nelle rispettive Procedure in data 22 febbraio 2018 e i rispettivi Piani e Proposte di Concordato "pieno" il successivo 23 aprile 2018.

5. con provvedimento reso in data 28 dicembre 2017 e comunicato in data 29 dicembre 2017, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.<sup>3</sup>;

6. in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall. e con la memoria del 22 febbraio 2018, la Società ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato, che contengono l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della stessa Proposta, come previsto dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall. (cfr. doc. 66) e contemplano:

- (i) la cessione del ramo di azienda IBP (il “**Ramo IBP**”) e l'incasso del relativo corrispettivo, (eventualmente incrementato dall'Earn Out Versalis);
- (ii) l'incasso dei crediti vantati maturati e maturandi dalla Società nei confronti dei terzi (tra i quali, in particolare, quelli nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE – S.p.A.) e, più in generale, la realizzazione degli ulteriori attivi patrimoniali, non ricompresi nel Ramo IBP, al netto della cassa che verrà assorbita fino alla conclusione della liquidazione della Società, come meglio indicato nel Piano;
- (iii) l'interruzione delle attività d'impresa e la successiva messa in liquidazione;
- (iv) l'Impegno Ghisolfi;
- (v) il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei

---

<sup>3</sup> Lo stesso termine è stato concesso dal Tribunale anche alle altre società del Gruppo M&G che ne avevano fatto richiesta;

creditori ed il Business Plan.

7. la Società, con le risorse così ricavate, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo IBP e, in altra parte, direttamente, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento in una percentuale assicurata, nel senso previsto dal novellato art. 160, u.c., l. fall., pari al 20% (eventualmente ed ulteriormente aumentabile, in ragione di quanto previsto nel Piano) dei crediti chirografari, entro 24 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

8. il Piano e la Proposta sono stati accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30 (cfr. doc. 71);

9. con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l’Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato, ha concesso alla Società, ai sensi dell’art. 162, comma 1, l. fall., *“un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all’offerta Versalis e sull’impegno assunto da Marco Ghisolfi”*;

10. la Società si è prontamente attivata per riscontrare le richieste di chiarimenti di cui al Decreto, anche per quanto concerne la prospettata riqualificazione della natura giuridica del Concordato Preventivo e sulle conseguenze che la stessa potrebbe avere sugli elementi costitutivi della proposta che è stata depositata;

11. nonostante abbia operato con la massima celerità e come meglio descritto nel seguito, IBP è oggi in attesa di ricevere da Versalis e dall’Ing. Ghisolfi la definitiva formalizzazione de **(i)** la rinunciare alla “Condizione Antitrust” e **(ii)** il rilascio di una fideiussione bancaria a copertura dell’Impegno Ghisolfi;

12. in particolare e guardando all’Offerta Versalis, la Società ha ricevuto da Versalis la conferma che, a chiusura delle analisi già citate nell’Offerta Versalis (cfr. art. 3.2, lett. c), non sono emersi elementi ostativi alla rinuncia della “Condizione Antitrust”;

13. quale conseguenza, Versalis, tramite i propri legali, si è riservata di far pervenire la rinuncia (già trasmessa in bozza che si allega sub **doc. 83/A**) non appena sarà sottoscritta dal legale rappresentate pro tempore (come da comunicazione che si allega sub **doc. 83/B**);

14. guardando alla garanzia collegata all’Impegno Ghisolfi, l’Ing. Marco Ghisolfi si è prontamente attivato con Banca Passadore per il rilascio di una garanzia a prima richiesta a copertura dell’Impegno Ghisolfi;

15. Banca Passadore ha già avviato l’iter deliberativo per il rilascio della predetta garanzia, il cui testo in bozza si allega *sub* **doc. 84**;

16. alla luce di quanto precede e nel primario interesse dei creditori concorsuali, risulta utile ed opportuna una proroga del termine per il deposito dei chiarimenti richiesti da codesto Ill.mo Tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 1, l. fall.;

17. la concessione della richiesta proroga è, infatti, essenziale per **(i)** ottenere da Versalis la rinuncia alla “Condizione Antitrust” sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore*, e **(ii)** consentire a Banca Passadore di chiudere l’iter deliberativo funzionale e propedeutico al rilascio della garanzia a copertura dell’Impegno Ghisolfi;

18. IBP (come tutte le altre società del Gruppo) - pur trovandosi nella necessità, per le contingenti ragioni sopra descritte, di richiedere una proroga del termine assegnato - precisa di essere determinata ad integrare celermente la documentazione già a mani del Tribunale, in ossequio al provvedimento di quest’ultimo e nell’ottica di un’auspicata ammissione alla procedura concordataria;

19. la richiesta proroga ha dunque i connotati di “brevità” e “tecnicità”, essendo strettamente necessaria a consentire alla Società di acquisire dai predetti terzi i documenti di rispettiva competenza, che verranno prontamente depositati innanzi all’Ill.mo Tribunale, unitamente ad un

aggiornamento della situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 ed all'ulteriore documentazione di legge per ottenere l'auspicata ammissione alla procedura;

20. in questo contesto, la Società si permette di indicare, quale termine di proroga, un ulteriore periodo di massimo 15 giorni decorrente dal termine originariamente concesso (ed in scadenza il 22 maggio 2018), o altro periodo ritenuto di giustizia;

21. resta inteso che la Società si impegna a fornire i prescritti chiarimenti con estrema celerità e, ove possibile, anche prima della scadenza dell'auspicato termine di proroga, essendo essenziale dar celere seguito – come descritto nella memoria di deposito di Piano e Proposta di Concordato Preventivo – all'asta competitiva ex art. 163bis l. fall., necessaria per preservare l'Offerta Versalis (in scadenza il 31 luglio 2018) e valorizzare gli *assets* aziendali, così da evitare la compromissione del “bene azienda” e meglio tutelare l'interesse dei creditori sociali in linea con quanto descritto del Piano di Concordato e nella collegata attestazione.

\* \* \*

In considerazione di quanto sopra, **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**,  
*ut supra* rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

che codesto Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia prorogare il termine per il deposito dei chiarimenti ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., per un periodo di 15 giorni decorrente dal termine originariamente concesso (ed in scadenza il 22 maggio 2018) o altro periodo ritenuto di giustizia.

\* \* \*

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

**83 (A)** Bozza comunicazione rinuncia “Condizione Versalis” e **(B)**

Comunicazione legali Versalis;

**84** Bozza fideiussione Banca Passadore.

\* \* \*

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 17 maggio 2018

Per **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**

Avv. Alberto Nanni

---

Avv. Gabriella Covino

---

Avv. Luca Jeantet

---

Avv. Daniela Amhof

---

Avv. Luca Gastini

---

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA']

Milano, [26] luglio 2018

Spettabile

**IBP Energia S.r.l.**

Strada Ribrocca 11

15057 Tortona (AL)

**OGGETTO: ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L. / IBP ENERGIA S.R.L.  
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA - PROPOSTA  
DI MORATORIA CONVENZIONALE**

Egregi signori,

scriviamo con riferimento al contratto di affitto di ramo di azienda, avente ad oggetto la centrale elettrica di Crescentino, in essere tra le nostre società (il “**Contratto**”).

Premesso che:

- l'attività della centrale elettrica di Crescentino è stata del tutto sospesa in data 25 marzo u.s.;
- per tale ragione, al fine di non gravare la Procedura di costi non giustificati e in attesa di trasferire il Contratto – ricompreso nel perimetro dell'Offerta Versali e, per tale ragione, allo stato non risolvibile – al soggetto che, all'esito della procedura competitiva ex art. 163 bis L. Fall., risulterà aggiudicatario del Ramo di Azienda IBP, la nostra Società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Alessandria la sospensione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 bis L. Fall.;
- sebbene la procedura competitiva per la cessione (unitamente al Contratto) del Ramo di Azienda IBP sia stata recentemente aperta, la stessa si concluderà solo alla fine del mese di settembre e non, come originariamente ipotizzato, entro il corrente mese di luglio, con la conseguenza che, entro il termine di sospensione concesso e successivamente prorogato dal Tribunale, non sarà possibile trasferire il Contratto;
- nelle more della procedura d'asta e sino all'effettivo subentro dell'aggiudicatario nel Contratto, ogni attività caratteristica di IBP continuerà ad essere sospesa;
- è ormai prossimo lo spirare del termine di sospensione del Contratto concesso dal Tribunale di Alessandria

Tutto ciò premesso e come da intese tra noi raggiunte in argomento, con la presente - subordinatamente alla preventiva autorizzazione, in termini, da parte del Tribunale di Alessandria – Vi chiediamo di volerci concedere una moratoria, per capitale e interessi, con riguardo a tutti i canoni che sarebbero dovuti in forza del Contratto, dalla data di cessazione del periodo di sospensione di quest'ultimo sino alla data del suo trasferimento all'aggiudicatario del Ramo di Azienda IBP. Canoni questi che si intenderanno, ad ogni effetto, da voi espressamente rinunciati.

Qualora quanto riportato fosse da Voi giudicato conforme alle intese raggiunte, Vi preghiamo di trascriverlo su Vostra carta intestata e di sottoscriverlo in segno di conferma ed accettazione della nostra proposta di moratoria, nei termini di cui sopra.

Con i più distinti saluti.

---

(timbro e firma del Legale Rappresentante)

**[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA']**

Milano, [26] luglio 2018

Spettabile

**Hepta Italia S.r.l.**

Strada del Ghiaro 26

13044 Crescentino (VC)

**OGGETTO: ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L. / HEPTA ITALIA S.R.L.  
CONTRATTO IN DATA 8 FEBBRAIO 2016- PROPOSTA DI  
MORATORIA CONVENZIONALE**

Egregi signori,

scriviamo con riferimento al contratto per la lavorazione e lo stoccaggio delle materie prime per il funzionamento della centrale elettrica di Crescentino in essere tra le nostre società (il “**Contratto**”).

Premesso che:

- l'attività della centrale elettrica di Crescentino è stata del tutto sospesa in data 25 marzo u.s.;
- per tale ragione, al fine di non gravare la Procedura di costi non giustificati e in attesa di trasferire il Contratto – ricompreso nel perimetro dell'Offerta Versali e, per tale ragione, allo stato non risolvibile – al soggetto che, all'esito della procedura competitiva ex art. 163 bis L. Fall., risulterà aggiudicatario del Ramo di Azienda IBP, la nostra Società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Alessandria la sospensione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 bis L. Fall.;
- sebbene la procedura competitiva per la cessione (unitamente al Contratto) del Ramo di Azienda IBP sia stata recentemente aperta, la stessa si concluderà solo alla fine del mese di settembre e non, come originariamente ipotizzato, entro il corrente mese di luglio, con la conseguenza che, entro il termine di sospensione concesso e successivamente prorogato dal Tribunale, non sarà possibile trasferire il Contratto;
- nelle more della procedura d'asta e sino all'effettivo subentro dell'aggiudicatario nel Contratto, ogni attività caratteristica di IBP continuerà ad essere sospesa;

- è ormai prossimo lo spirare del termine di sospensione del Contratto concesso dal Tribunale di Alessandria

Tutto ciò premesso e come da intese tra noi raggiunte in argomento, con la presente - a fronte del regolare pagamento del canone contrattualmente previsto per il mese di agosto (pari a € 115.000,00) e subordinatamente alla preventiva autorizzazione, in termini, da parte del Tribunale di Alessandria – Vi chiediamo di volerci concedere una moratoria, per capitale e interessi, con riguardo a tutti gli ulteriori canoni, che sarebbero dovuti in forza del Contratto dalla data di cessazione del periodo di sospensione di quest'ultimo sino alla data del suo trasferimento all'aggiudicatario del Ramo di Azienda IBP. Canoni questi che si intenderanno, ad ogni effetto, da voi espressamente rinunciati.

Qualora quanto riportato fosse da Voi giudicato conforme alle intese raggiunte, Vi preghiamo di trascriverlo su Vostra carta intestata e di sottoscriverlo in segno di conferma ed accettazione della nostra proposta di moratoria, nei termini di cui sopra.

Con i più distinti saluti.

---

(timbro e firma del Legale Rappresentante)